



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi".

Testo ddl

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 1 - Oggetto.....	6
Art. 2 - Finalità.....	6
Art. 3 - Ambito soggettivo.....	7
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	8
CAPO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE	8
Art. 4 – Opere pu Opere pubbliche di competenza regionale: programma pluriennale di finanziamento (PORE).....	8
Art. 5 – Procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale. Delegazione amministrativa.	8
Art. 6 - Opere pubbliche di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento.....	9
Art. 7 – Assegnazione dei finanziamenti regionali agli enti locali.	10
Art. 8 – Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali.....	10
CAPO II - PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI	11
Art. 9 – Studio di prefattibilità dei progetti di lavori pubblici	
Art. 10 - Programma triennale dei lavori pubblici.....	11
Art. 11 - Elenco annuale dei lavori pubblici.....	14
Art. 12 - Misure di promozione e coordinamento	15
CAPO III – INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE	15
Art. 13 – Elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale (ISPIRE)..	15
Art. 14 – Contenuti dell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale	19
Art. 15 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative	16
CAPO IV – PIANO TRIENNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA DELLE OPERE PUBBLICHE	17
Art. 16 – Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche.....	17



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 17 – Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare impatto	17
CAPO V - PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	18
Art. 18 – Programma annuale	18
Art. 19 - Finanziamenti regionali	19
TITOLO III – PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	19
CAPO I – PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI	19
Art. 20 - Finalità e principi	19
Art. 21 – Misure di promozione dei giovani professionisti.....	20
Art. 22 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta	21
Art. 23 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti.....	21
Art. 24 - Incentivi per la progettazione e gli atti di pianificazione interni	21
CAPO II – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	22
Art. 25 - Progettazione dei servizi e delle forniture	22
TITOLO IV – PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA.....	23
Art. 26 – Principi e finalità	23
Art. 27 - Promozione del concorso di idee e di progettazione	23
Art. 28 - Promozione dei giovani professionisti nei concorsi di architettura	24
Art. 29 - Borse di studio regionali per la qualità architettonica.....	24
Art. 30 – Fondo per i concorsi di idee e di progettazione	24
Art. 31 - Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici	25
TITOLO V – UNITA' TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI	26
Art. 32 – Istituzione e articolazione dell'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici (UTR)...	26
Art. 33 – Composizione e funzionamento dell'UTR	28
Art. 34 – Competenze delle sezioni dell'UTR	30
Art. 35 - Spese di funzionamento dell'UTR.....	30
Art. 36 - Approvazione dei progetti.....	36
TITOLO VI - TRASPARENZA, QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEI CONTRATTI PUBBLICI.....	31
CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	31
Art. 37 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici	31
Art. 38 - Compiti dell'Osservatorio	32
Art. 39 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione	33



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 40 – Sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici	35
Art. 41 - Comunicazione e trasmissione dei dati	35
Art. 42 - Pubblicazioni e termini per la trasmissione dei dati e delle pubblicazioni	35
Art. 43 - Realizzazione di un sistema in rete.....	36
Art. 44 - Prezzario regionale dei lavori pubblici	37
Art. 45 – Partenariato Pubblico Privato.....	37
Art. 46 - Rapporti con le autorità nazionali e regionali.....	38
CAPO II – ELENCHI UNICI REGIONALI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI	38
Art. 47 – Elenco Unico Regionale per i servizi di ingegneria e architettura.....	38
Art. 48 – Affidamenti diretti e misure incentivanti per i giovani professionisti	39
Art. 49 – Elenco unico Regionale per i lavori pubblici.....	39
Art. 50 - Premialità per interventi di volontariato nei lavori pubblici	40
Art. 51 – Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici	41
CAPO III - QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEGLI OPERATORI ECONOMICI	42
Art. 52 - Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa	42
Art. 53 - Incentivi agli operatori economici per la certificazione di qualità	42
CAPO IV – INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	43
Art. 54- Piano d'azione per gli acquisti verdi.....	43
Art. 55 – Monitoraggio degli acquisti verdi.....	44
Art. 56 - Promozione di acquisti verdi da parte delle stazioni appaltanti	44
TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE.....	45
CAPO I – RESPONSABILE DI PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	45
Art. 57 - Nomina e requisiti	45
Art. 58 – Funzioni e compiti del Responsabile di Progetto	48
Art. 59 - Attività di supporto.....	49
Art. 60 - Cumulo di funzioni nei contratti pubblici.....	49
CAPO II – UFFICIALE ROGANTE	50
Art. 61 - Ufficiale rogante	50
Art. 62 - Nomina	50
Art. 63 - Incompatibilità	51
Art. 64 - Funzioni.....	51
Art. 65 - Requisiti di validità degli atti rogati dall'ufficiale rogante	52



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 66 - Adempimenti dei servizi interessati all'intervento dell'ufficiale rogante	52
Art. 67 – Stipula in modalità elettronica	52
CAPO III – COMMISSIONE GIUDICATRICE	52
Art. 68 - Commissione giudicatrice	52
Art. 69 - Commissione giudicatrice nei concorsi di idee e di progettazione	55
CAPO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE E SEMPLIFICAZIONE	56
Art. 70 – Bandi tipo, linee guida e capitolati.....	56
Art. 71 - Clausole sociali	57
Art. 72 - Clausole ambientali.....	57
Art. 73 - Qualità dei servizi di ristorazione collettiva	58
Art. 74 - Sopralluogo	59
Art. 75 - Controlli a campione sui requisiti	59
Art. 76 – Fasi della procedura di affidamento	60
Art. 77 – Criteri di aggiudicazione	61
TITOLO VIII – RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PUBBLICA	61
CAPO I - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA.....	61
Art. 78 – Finalità, ambito di applicazione e articolazione.....	61
Art. 79 – Funzioni e compiti	63
Art. 80 – Modalità operative	64
CAPO II – PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO	66
Art. 81 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici	66
Art. 82 - Sistema telematico di acquisto.....	66
Art. 83 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto.....	66
CAPO III - GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE.....	67
Art. 84 - Esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali	67
Art. 85 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti.....	67
TITOLO IX - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO.....	68
Art. 86 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori	68
Art. 87 - Tutor di cantiere	68
Art. 88 - Requisiti professionali del tutor di cantiere	69
Art. 89 - Compiti del tutor di cantiere	69
Art. 90 - Poteri del tutor di cantiere	70



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 91 - Misure sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri	70
Art. 92 - Disposizioni per la tutela del lavoro negli appalti pubblici di servizi.....	71
Art. 93 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo.....	71
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	72
Art. 94 - Rinvio alla normativa statale	72
Art. 95 - Norme transitorie e finali	72
Art. 96 - Abrogazioni	72
Art. 97 - Entrata in vigore	73



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE) e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti pubblici contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo dell'appalto e sono finalizzate:
 - a) all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei contratti pubblici;
 - b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione, finalizzato ad uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;
 - c) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisca l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;
 - d) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali con particolare riferimento alla sostituzione, nell'approvvigionamento energetico, delle fonti non rinnovabili con fonti rinnovabili;
 - e) alla incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale, e al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, attraverso la promozione e lo sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale, del processo di centralizzazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale, attraverso il ricorso alla centrale regionale di committenza.
- g) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica, anche attraverso il potenziamento del ruolo e delle funzioni del responsabile unico del procedimento e la promozione di forme di accreditamento professionalizzanti;
- h) alla promozione di progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.
- i) al rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti, anche in relazione alle necessarie garanzie occupazionali e di reddito e all'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento e dei connessi trattamenti previdenziali e assicurativi;
- j) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;
- k) all'applicazione rigorosa delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia;
- l) alla promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti ai contratti pubblici dei servizi relativi all'ingegneria e all'architettura;

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto:

- a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati «acquisti verdi», conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio;
- b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

Art. 3 - Ambito soggettivo.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) al "sistema regione" di cui alla L.R. 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);
- b) alle aziende unità sanitarie locali;
- c) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni e associazioni;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, comprese le aziende ospedaliere universitarie, non indicate alle lettere a), b) e c), come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 163/2006, richiamate dall'articolo 32, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo;
- e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed individuati dall'articolo 32, comma 1, lett. h) del medesimo decreto legislativo;
- f) agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 31 del D.Lgs. 163/2006 ed individuati dall'articolo 32, comma 1, lett. d), e), f), g) del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi della presente legge si intendono: per "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d); per "enti aggiudicatori" i soggetti di cui alla lettera e); per "soggetti aggiudicatori" i soggetti di cui alla lettera f); per "stazioni appaltanti" i soggetti di cui al comma 1, unitariamente denominati.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 4 – Opere pubbliche di competenza regionale: programma pluriennale di finanziamento (PORE)

1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate con leggi regionali o statali e per le quali la Regione provvede direttamente, ovvero attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.
2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione: le opere idriche multisettoriali, le opere idrauliche di seconda categoria, le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale, le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli Enti locali, le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione.
3. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva il programma pluriennale di spesa, per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale (PORE), articolato per settori di intervento, redatto sulla base degli elaborati di cui all'art. 5, ed aggiorna i programmi di spesa approvati precedentemente.

Art. 5 – Procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale. Delegazione amministrativa.

1. L'amministrazione regionale provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inserite nel programma di cui all'articolo 4 (PORE),



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

in esecuzione diretta ovvero – per il tramite del dirigente regionale competente per materia, cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa - mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività. L'inserimento nel programma di spesa di cui all'articolo 4 è subordinato:

- a) per gli interventi di importo inferiore a 20.000.000 di euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;
- b) per gli interventi di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, alla redazione dello studio di fattibilità secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
- c) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalità perseguite.

2. Nel bilancio regionale è istituito, in sede di legge finanziaria, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'uno per cento del valore degli interventi inseriti nel PORE nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attività di programmazione.

Art. 6 - Opere pubbliche di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale di appositi programmi settoriali di spesa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), in particolare, accedono ai finanziamenti regionali esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 7.
3. L'accesso ai finanziamenti regionali è riservato agli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 10 ovvero, per le stazioni appaltanti che non sono tenute all'obbligo della programma triennale, agli interventi programmati dalle stesse stazioni appaltanti secondo il proprio ordinamento. Sono esclusi da tali obblighi gli interventi di importo inferiore a 100.000 euro e gli interventi resisi necessari da sopravvenuti eventi calamitosi, disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da atti amministrativi successivamente adottati a livello statale, regionale o comunitario.
4. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento sottoscritta dal dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
5. Le stazioni appaltanti beneficiarie documentano alla Regione il fabbisogno finanziario annuale di cassa relativo a ciascuna convenzione di finanziamento mediante apposito



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

cronoprogramma procedurale e finanziario secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità e scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma ed aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi.

6. All'erogazione delle quote annuali di finanziamento regionale a copertura delle spese, si provvede con determinazione del dirigente regionale competente nei limiti del fabbisogno annuale di cassa documentato dal cronoprogramma di spesa di cui al comma 4.
7. Al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di spesa, è destinato alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.

Art. 7 – Assegnazione dei finanziamenti regionali agli enti locali

1. E' istituito presso la Regione un fondo per la progettazione e/o realizzazione delle opere di competenza degli enti locali la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale, sentite la competente commissione consiliare e la conferenza permanente Regione - Enti Locali.
2. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti nonché le modalità di erogazione e i tempi di rimborso dei medesimi, senza l'applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.

Art. 8 – Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali

1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, possono essere riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti:
 - a) agli enti locali che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;
 - b) alle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano adottato il Piano della qualità architettonica di cui all'art.16;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c) alle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 86, al fine di incentivare l'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale.

Art. 9 – Studio di prefattibilità dei progetti di lavori pubblici

1. Al fine di rafforzare la fase strategica di identificazione dei progetti di maggior rilievo e complessità, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a cura del responsabile del progetto di cui al Capo I del Titolo VII, la elaborazione di apposito studio di prefattibilità recante una prima valutazione dei costi dell'investimento, delle condizioni di contesto, delle funzioni dell'intervento e l'indicazione delle analisi che dovranno essere oggetto del successivo studio di fattibilità di cui al comma 3 dell'articolo 10.

**CAPO II - PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLE ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

Art. 10 - Programma triennale dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), predispongono e approvano - nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, della normativa urbanistica e degli obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) - unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Preliminarmente alla programmazione triennale, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 possono elaborare uno studio generale per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. Sulla base di tale analisi le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione degli studi di fattibilità di cui al comma 3, necessari per l'elaborazione del programma triennale.

3. Il programma triennale costituisce momento attuativo degli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi di fattibilità individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

amministrative e tecniche. In particolare le dette amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni di cui al comma 3 o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 sono tenute ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'articolo 11, sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In conformità dello schema-tipo di cui al comma 5 e sulla base degli studi di fattibilità di cui al comma 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.

7. Il programma triennale indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico - territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006.

8. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. In ogni caso essi sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 per almeno trenta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul relativo profilo di committente. Sulla base dell'aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge n. 144 del 1999 e alla legge n. 3 del 2003, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 pubblicano i programmi triennali integrali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo la loro adozione, sul sito informatico della Regione e sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al Capo I del Titolo VI.
10. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Il programma triennale adottato è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 6.
12. I lavori non ricompresi nel programma triennale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 18, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione.
13. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
14. Le opere incompiute di cui agli elenchi delle opere incompiute previsti dall'articolo 44 del decreto legge 201 del 2011, convertito nella legge 314 del 2011, sono inserite nella programmazione triennale ai fini del completamento ovvero del riutilizzo, anche con destinazione d'uso differente, sia da parte dello stesso ente, sia da parte di ente diverso.
15. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 13, i lavori di completamento dei lavori già iniziati, sono da ritenersi comunque prioritari anche in relazione agli elenchi delle opere incompiute di cui al comma 14. Per le opere da realizzarsi, in tutto o in parte, con finanziamenti regionali, il mancato inserimento delle opere incompiute nella programmazione triennale, comporta l'avvio delle procedure di de-finanziamento delle stesse da parte del competente organo della Regione.
16. Il programma triennale è coordinato con le indicazioni del Piano per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 16, ove adottato.
17. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
18. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Art. 11 - Elenco annuale dei lavori pubblici

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 D.Lgs. n. 163/2006 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

2. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

3. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione della Regione in materia di lavori pubblici. Per i contributi o agevolazioni dello Stato, si rinvia all'articolo 128, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'elenco annuale, predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 dell'articolo 10, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 267/2000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12 - Misure di promozione e coordinamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), possono prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore all'uno per cento del valore degli appalti inseriti nel programma triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attività di programmazione.

2. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui al piano triennale, devono comprendere una quota non inferiore al trenta per cento dell'importo complessivo degli interventi destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

CAPO III – INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

Art. 13 – Elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale (ISPIRE)

1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Elenco delle Infrastrutture di Preminente Interesse Regionale (ISPIRE) anche finanziate o cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere possono essere adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

Art. 14 – Contenuti dell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale

1. L'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale contiene:
 - a. i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;
 - b. le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento;
 - c. la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
 - d. le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e. l'incidenza degli interventi sul potenziamento ed adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
 - f. il quadro delle risorse finanziarie già destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati.
2. La Regione individua in sede di legge finanziaria ai sensi dell' articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.
3. Nell'ambito dell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale sono, altresì, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.

Art. 15 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Al fine di semplificare e accelerare le attività inerenti all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, intese e concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, le stesse sono soggette all'Autorizzazione Unica delle Infrastrutture Strategiche (AUDIS), rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. L'AUDIS è rilasciata dall'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici, seconda sezione, di cui all'articolo 33.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistico.
5. Al fine di consentire il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, la Regione pubblica, nel proprio sito web istituzionale, notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPO IV – PIANO TRIENNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA DELLE OPERE PUBBLICHE (PIQUA)

Art. 16 – Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui al Titolo IV, adotta il Piano triennale per la Qualità Architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare impatto .
2. Sono considerate opere di particolare impatto ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, nonché gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.
3. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, di concerto con gli Assessorati regionali competenti in materia di Tutela del Paesaggio, Urbanistica e Difesa dell'Ambiente, individua direttrici, criteri e modalità per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 26, nel rispetto dei principi e delle finalità nello stesso articolo espresse, anche mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti e, in particolare:
 - a. indica le condizioni che determinano "particolare impatto" sotto gli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali;
 - b. individua le modalità per il perseguimento della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
 - c. indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli articoli 29 e 30;
 - d. indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.
4. La Regione individua in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni giudicatrici che, per le opere di propria competenza, decidono di adottare il PIQUA.

Art. 17 – Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare impatto

1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'art. 16 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, di concerto con gli Assessorati regionali competenti in materia di tutela del Paesaggio, Urbanistica e Difesa dell'Ambiente, individua, tra le opere di propria competenza, quelle che determinano un particolare impatto, per le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

quali, preliminarmente alla progettazione, indice un concorso di idee o di progettazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CAPO V - PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 18 – Programma annuale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, possono approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, terzo e quarto periodo, 8, secondo e terzo periodo e articolo 11, comma 4.
2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della presente legge e sulla base del fabbisogno di beni e servizi, definito dalle amministrazioni aggiudicatrici tenendo conto del proprio ordinamento e della normativa di settore ove vigente.
3. Il programma di cui al comma 1 è pubblicato sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base del programma sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Il programma di cui al comma 1 individua, anche in rapporto agli acquisti verdi di cui al Capo IV del Titolo VI, l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.
5. Il programma di cui al comma 1 contiene, altresì, l'elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si preveda l'acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).
6. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma annuale, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

8. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto proprio delle amministrazioni aggiudicatrici, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di modesto importo.

Art. 19 - Finanziamenti regionali

1. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale di cui all'articolo 18 della presente legge, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 18, quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

TITOLO III – PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I – PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 20 - Finalità e principi

1. Le attività di progettazione devono svolgersi nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 26 della presente legge.

2. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio, con esclusione delle parti del servizio eseguite all'interno della stazione appaltante.

3. Al fine di coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.

4. Al fine di evitare effetti distorsivi sulla partecipazione alla procedura selettiva e, conseguentemente, sulla concorrenza, è onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista ha la responsabilità della corretta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

individuazione delle categorie di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile del progetto.

Art. 21 – Misure di promozione dei giovani professionisti

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani professionisti alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 163/2006, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1, lett. g) del medesimo D.Lgs. n. 263/2006, devono prevedere, in qualità di co-progettista firmatario del progetto ovvero della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h), del D.Lgs. n. 163/2006:

- a) amministratore;
- b) socio attivo;
- c) dipendente;
- d) consulente su base annua iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, e munito di partiva IVA e che firmi il progetto, ovvero firmi i rapporti di verifica del progetto, ovvero faccia parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) prestatore di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, stabilito in altri Stati membri e costituito conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a) dell'art. 253, DPR 207/2010 in caso di libero professionista singolo o associato, ovvero ai soggetti indicati alla lettera b) dell'art.253, DPR 207/2010 se libero professionista costituito in forma societaria.

3. Il giovane professionista di cui al comma 2 può essere, altresì, mandante di un raggruppamento temporaneo.

4. La partecipazione in forma diretta del giovane professionista co-progettista al raggruppamento, comporta l'indicazione della quota-parte del servizio che lo stesso dovrà svolgere.

5. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 56 e 58 del D.Lgs. n. 163/2006, nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 265 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del relativo allegato "L" in esso richiamato, il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione da non più di cinque anni, incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del tre per cento.

Art. 22 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 163/2006, si applica il decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, n. 143, del 31 ottobre 2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).
2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, deve essere allegata al bando di gara ovvero alla lettera di invito.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Art. 23 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti

1. Qualora la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo siano affidati a proprio dipendente, di ruolo o in servizio, le stazioni appaltanti provvedono, a fare data dal provvedimento di nomina, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura, per intero e a proprio carico, dei rischi connessi alla responsabilità civile professionale, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti ad altri stanziamenti di spesa. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera. Per la progettazione e la verifica interna, si rinvia al D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 - Incentivi per la progettazione

I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono determinati, per le amministrazioni regionali e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Art. 25 - Progettazione dei servizi e delle forniture

1. La progettazione dei servizi e delle forniture è articolata, di regola, in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire, il progetto contiene:

- a) la relazione tecnica-illustrativa, con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) lo schema di contratto.

2. La progettazione è predisposta dalle stazioni appaltanti con priorità mediante propri dipendenti in servizio, fatto salvo il ricorrere dei presupposti che giustificano l'affidamento all'esterno, accertati dal responsabile del progetto di cui al Capo I del Titolo VII, ai sensi della vigente normativa.

3. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, ove la progettazione o la direzione dell'esecuzione del contratto siano effettuate all'interno della stazione appaltante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, con estensione all'attività di progettazione. In tal caso, l'importo da garantire non può essere superiore al 10% del servizio o della fornitura progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TITOLO IV – PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA

Art. 26 – Principi e finalità

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisca le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) utilità e funzionalità;
- b) solidità, durevolezza e sicurezza;
- c) valori estetici e percezione del territorio;
- d) armonico inserimento nel contesto;
- e) sostenibilità energetica ed ecologica;
- f) qualità tecnologica, dei materiali e delle soluzioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare impatto ai sensi dell'articolo 27;
- b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 28;
- c) istituisce borse di studio regionali a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 29;
- d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'art. 30;
- e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 31.

Art. 27 - Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano adottato il PIQUA cui al Capo IV del Titolo II e che ricorrano all'affidamento all'esterno valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare, per le opere di particolare impatto, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'articolo 91, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di diversa scelta, motivano le relative ragioni nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione.

2. Per le opere pubbliche di competenza regionale le stazioni appaltanti procedono ad applicare le procedure previste dall'art. 91, comma 5 del DLgs 163/2006 come previsto dall'art. 17 della presente legge.

Art. 28 - Promozione della partecipazione dei giovani professionisti nei concorsi di progettazione e di idee

1. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre amministrazioni aggiudicatrici, che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'art. 27, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati iscritti da non oltre 10 anni al proprio ordine professionale, ai concorsi di idee e di progettazione mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono inoltre, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese per i progetti dei giovani professionisti, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1.

Art. 29 - Borse di studio regionali per la qualità architettonica

1. Al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle Università con sede in Sardegna in fase di completamento della loro formazione la Regione istituisce tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Sardegna.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di opere pubbliche, approva, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge finanziaria, che individua le relative risorse, i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorità contenute nel PIQUA di cui all'articolo 16, le modalità per l'attribuzione delle borse di studio d'intesa con le Università, i criteri per la selezione dei candidati nonché le risultanze del precedente programma.

Art. 30 – Concorsi di idee e di progettazione

1. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge finanziaria, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee e di progettazione, sino al livello preliminare, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge finanziaria la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.

Art. 31 - Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

1. Al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte, le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento di essi mediante opere d'arte rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

a. due per cento per gli importi pari o superiori a cinquecentomila euro ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006;

b. un per cento per gli importi pari o superiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 ed inferiori a venti milioni di euro;

c. 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, di uso sia civile sia militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a cinquecentomila euro. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo devono contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo.

3. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

4. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

5. Qualora la realizzazione dell'opera pubblica non consenta l'esecuzione in sito dell'opera d'arte preventivata la relativa somma accantonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

6. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, con la presenza, almeno, di un dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, dal progettista dell'edificio e da almeno un artista di chiara fama nominati dall'amministrazione committente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni, il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5%, all'amministrazione regionale, la quale si sostituisce all'Amministrazione committente per l'adempimento degli obblighi di legge.

8. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione è data comunicazione, da parte dell'amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

TITOLO V – UNITA' TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 32 – Istituzione e articolazione dell'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici (UTR)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita l'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici (UTR), che recepisce le funzioni dell'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici già istituita con legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, come integrate dalla presente legge.

2. L'UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:

- a) prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
- b) seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al Capo III del Titolo II;

Art. 33 – Composizione e funzionamento dell' UTR

1. La prima sezione, che svolge le funzioni di cui all'art. 32, c. 2, lett. a), è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:

- a. il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente o dal dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;
- b. quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici aventi particolari competenze nelle materie delle infrastrutture, della difesa del suolo, dell'edilizia e nelle materie giuridico – amministrative e della contrattualistica pubblica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. quattro dirigenti degli Assessorati regionali competenti in materia di Industria, Ambiente, Urbanistica e Tutela del paesaggio.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.
 3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell' UTR, senza diritto di voto:
 - a. il responsabile del procedimento dell'intervento;
 - b. il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;
 - c. gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma sette, sono scelti, previa selezione pubblica, tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni, tra dirigenti di altre amministrazioni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico – amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni sono incaricati di svolgere attività istruttorie, rendere pareri e di partecipare alle riunioni dell'UTR, su designazione, dal presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o all'argomento trattato.
 4. Gli esperti esterni hanno diritto ad un compenso di cinquecento euro per ogni seduta a cui abbiano partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.
 5. La prima sezione dell'UTR è rinnovata ogni tre anni.
 6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.
 7. La Giunta, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti ed alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie, per un numero complessivo non superiore a quindici.
 8. La seconda sezione, che svolge i compiti di cui all'art. 32, c.2, lett. b), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli Enti, Amministratori e Organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 15, il Presidente dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3 e con le modalità ivi previste, in ragione di particolari esigenze dell' istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.
 9. Le attività di segreteria e di assistenza tecnica a supporto delle attività delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'assessorato regionale competente in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Lavori Pubblici o, in caso di accertata carenza in organico, attraverso l'impiego di personale in possesso di idonee qualifiche professionali da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, previo esperimento delle preventive procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

10. Alle relative spese ed a quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale alimentato, per l'anno 2015 con le risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, iscritte in conto dell'U.P.B. S01.03.003 del bilancio della Regione per gli anni 2015/2017 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi, integrate, a decorrere dall'anno 2016, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 35.

Art. 34 – Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:

- a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di propria competenza, che comportino modifiche sostanziali o, comunque, una spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;
- c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penali contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di di accordo transattivo o di accordo bonario, ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile del progetto di cui al Capo I del Titolo VII, in una somma pari o superiore a 500.000 euro.

2. La prima sezione è, altresì, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato.

3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a 10.000,000,00 di euro, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:

- a) preliminare, nel caso in cui si debba procedere mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ovvero nel caso si proceda mediante concessione di lavori pubblici o finanza di progetto ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- b) definitivo, nel caso in cui si debba procedere mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto definitivo, di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

163/2006, ovvero nel caso si debba procedere mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.

4. La prima sezione dell'UTR previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a 10.000.000,00 di euro esclusivamente nei casi seguenti:

- a) progetti presentati dall'aggiudicatario di una procedura d'appalto espletata mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto preliminare di cui all'articolo 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ovvero mediante concessione di lavori pubblici o finanza di progetto ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- b) progetti che comportino modifiche rilevanti rispetto ai progetti definitivi di cui alla lettera b) del comma 3, comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

5. Il progetto generale di livello almeno preliminare, suddiviso in lotti funzionali, è sottoposto al parere dell'U.T.R. ove di importo superiore a 10.000.000 di euro. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'U.T.R., ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo. In ogni caso, il progetto deve essere accompagnato dalla certificazione sulla funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi detti termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dell'UTR e – salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'UTR - l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'UTR e della competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet della Regione. Per la validità delle sedute dell'UTR è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni ovvero, motivatamente, anche entro un termine inferiore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. La seconda sezione dell'UTR su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS (Autorizzazione Unica delle Infrastrutture Strategiche) relativa alle sole Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.

10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottata la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art 15, comma 4, inerente alle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS.

Art. 35 – Spese di funzionamento dell'UTR

1. Nei quadri economici dei progetti per i quali viene richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari all'uno per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui al comma 12 dell'art. 33.

2. Le stazioni appaltanti provvedono al versamento dell'importo di cui al primo comma alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta in esame.

Art. 36 - Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi degli articoli 50 e seguenti del dpr 207/2010 e previo parere della prima sezione dell'UTR per importi superiori a 10.000.000,00 di euro, a termini dell'articolo 34.

2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

4. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.

5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO VI - TRASPARENZA, QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 37 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti, la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, nonché di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e di concorrere a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato "Osservatorio", che recepisce le funzioni e i compiti dell'"Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture" di cui all'articolo 63 della l.r. 5/2007 come integrati dalla presente legge.
2. L'Osservatorio costituisce sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito "Osservatorio nazionale", ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell'Istituto di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonché delle associazioni imprenditoriali più rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente Capo mediante il Sistema Informatico Territoriale Appalti della Regione Sardegna (SITARS) già istituito ai sensi della l.r. 5/2007.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei termini in esso stabiliti.
5. L'Osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti alla rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
6. Con la messa in esercizio dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di comunicare all'Osservatorio nazionale i dati relativi agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

di interesse regionale; è cura dell'Osservatorio trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono stabilite le modalità ed i criteri di funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio, i cui componenti sono scelti attraverso processo di mobilità all'interno del sistema regione ovvero facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. pure in deroga alle condizioni ivi previste.

Art. 38 - Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) gestisce il sistema informatico SITARS di cui all'articolo 37, comma 3, per:

1. la pubblicazione dei programmi integrali triennali e degli elenchi annuali dei lavori nonché del programma annuale di servizi e forniture;
2. la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di lavori, servizi e forniture ai sensi del DM 6 aprile 2001, di cui all'articolo 66 D.Lgs. 163/2006 e delle ulteriori vigenti disposizioni;
3. la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici concernenti lavori pubblici, servizi e forniture, relativi all'intero ciclo degli appalti su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, gli affidamenti, gli operatori economici partecipanti, appaltatori, subappaltatori e affidatari, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, gli stati di avanzamento dei lavori, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli interventi inseriti nei programmi annuali;
4. la redazione del prospetto statistico per i contratti pubblici, ai sensi dell'art. 250 D.Lgs. 163/2006;
5. la pubblicazione di ogni altra informazione utile in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi.

b) provvede alla elaborazione dei dati acquisiti ai sensi del comma 1 ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato e predispone annualmente un "Rapporto Informativo" sui dati e gli elementi raccolti, sottoposto all'esame della Giunta Regionale.

c) evidenzia, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
 - e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
 - f) provvede alla formazione, gestione e aggiornamento di un archivio regionale dei contratti pubblici da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate e garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 - g) promuove iniziative per la diffusione delle conoscenze in materia di contrattualistica pubblica;
 - h) acquisisce informazioni e dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
 - i) garantisce, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi;
 - l) promuove la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, attraverso le attività indicate all'articolo 39.
 - m) svolge ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.
2. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dalle stazioni appaltanti. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla L.R. 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 41 e 42.
4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche del SITARS.

Art. 39 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare e semplificare i relativi adempimenti, l'Osservatorio provvede:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati e, in particolare, con la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII, Linee Guida, bandi – tipo regionali conformi ai bandi tipo dell'AVCP e capitolati speciali, anche a ridotto impatto ambientale, per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 70;
- b) ad assicurare il necessario supporto alle stazioni appaltanti, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti pubblici, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
- c) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
- d) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
- e) a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistere, su richiesta, le amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto e sulle altre forme di partenariato pubblico – privato;
- f) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.
- g) ad assicurare il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
- h) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 44, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
- i) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
- j) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente da parte delle stazioni appaltanti;
- k) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 163/2006 ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo;
- l) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla legge n. 144 del 1999 e alla legge n. 3 del 2003, sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare quelli indicati dall'art. 1 comma 32.
- m) alla pubblicazione dell'elenco delle opere incompiute di cui all'articolo 44 del decreto legge 201 del 2011, convertito nella legge 314 del 2011 in apposita sezione dedicata del SITARS;
- n) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi della legge 196 del 2009 e del Decreto legislativo 29.12.2001, n. 229.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. L'archivio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 38, lettera g), contiene:
 - a) l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;
 - b) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi del presente Capo.
 - c) I dati relativi all'impiego della manodopera e alla tutela e sicurezza del lavoro, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), punto 3.
3. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

Art. 40 – Sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici

1. L'Osservatorio collabora con la sezione centrale dell'Osservatorio nazionale per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs. 163/2006.
2. L'Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.
3. L'Osservatorio collabora con l'Autorità nazionale anticorruzione gestendo attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Art. 41 - Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 38, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
2. L'Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 42 - Pubblicazioni e termini per la trasmissione dei dati e delle pubblicazioni

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del D.Lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati immediatamente e gratuitamente sul sito internet dell'Osservatorio, indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Qualora sia prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il termine per la pubblicazione di cui al comma 1 è di due giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sono, inoltre, soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità di cui al comma 4:
 - a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
 - b) i programmi annuali per forniture e servizi, ove adottati;
 - c) gli esiti delle procedure di appalto dei contratti pubblici, ivi compresi quelli concernenti le procedure negoziate;
 - d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto e di *leasing* immobiliare in costruendo o altra forma di partenariato pubblico privato;
 - e) gli accordi quadro conclusi;
 - f) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
 - g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
4. Gli atti e le informazioni di cui al comma 3 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione:
 - a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi, ove adottato;
 - b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura negoziata, per il relativo avviso;
 - c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a) del comma 3, per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.
5. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
6. L'Osservatorio provvede, tramite il SITARS, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sul proprio sito internet degli atti e delle informazioni di cui al presente articolo.
7. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 10.

Art. 43 - Realizzazione di un sistema in rete

1. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 38, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

Art. 44 - Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto degli elenchi prezzi del genio civile e dei listini e prezzari di beni, lavori e servizi, rilevazioni statistiche di cui all'articolo 89, comma 2, D.Lgs. 163/2006.
5. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, gli oneri socio ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle rappresentanze sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento; inoltre è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso.
6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio che nel sito internet istituzionale della Regione.
7. L'Osservatorio provvede, altresì, alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.
8. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.

Art. 45 – Partenariato Pubblico Privato

1. La Regione svolge, avvalendosi dell'Osservatorio, attività istruttoria volta alla individuazione dei progetti idonei sotto il profilo dell'intervento del capitale privato, promuove



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende ricorrere al finanziamento privato, assiste gli interventi di finanza di progetto nonché gli investimenti realizzabili con gli altri strumenti del partenariato pubblico privato e l'eventuale coordinamento con le ulteriori risorse finanziarie pubbliche.

Art. 46 - Rapporti con le autorità nazionali e regionali

1. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione, alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.
2. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attività delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio.
3. Per le finalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del Piano anticorruzione.

CAPO II – ELENCHI UNICI REGIONALI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Art. 47 – Elenco Unico Regionale per i servizi di ingegneria e architettura

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, mediante procedura di evidenza pubblica, l'Elenco Unico Regionale per i servizi di ingegneria e architettura, ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.Lgs. 163/2006, Parte II, Titolo I, Capo IV nonché gli studi di fattibilità e i servizi di verifica della progettazione di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 50 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti di importo fissati dagli articoli 91 e 125 del decreto legislativo medesimo nonché dall'articolo 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le stazioni appaltanti utilizzano il predetto Elenco Unico Regionale per l'affidamento dei contratti pubblici richiamati nel presente comma.
2. Le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici iscritti nell'Elenco Unico Regionale, nel rispetto del principio della rotazione, con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria, nel rispetto dell'articolo 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'affidamento diretto tramite l'Elenco Unico Regionale è ammesso per i contratti pubblici di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia di 40 mila euro di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, secondo le regole stabilite dall'articolo 48.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.
5. L'elenco di operatori economici qualificati nel settore dei contratti pubblici di cui al comma 1, già costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, assume natura giuridica di Elenco Unico Regionale ai sensi del presente articolo, fermo restando che, nelle more dell'adeguamento del relativo sistema informatico, l'ambito di applicazione, le regole di funzionamento e i principi sono, comunque, quelli stabiliti nel presente Capo.
6. L'Elenco Unico Regionale di cui al comma 1 è accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII.

Art. 48 – Affidamenti diretti e misure incentivanti per i giovani professionisti

1. I servizi relativi all'ingegneria e all'architettura anche integrata di cui all'Allegato A del D.Lgs. 163/2006, di importo pari o inferiore alla soglia di 40 mila euro, di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, possono essere affidati direttamente, previa verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale fissati dal Bando pubblico di istituzione dell'Elenco Unico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici dei servizi relativi all'ingegneria e all'architettura i servizi di cui al comma 1 di importo pari o inferiore a 40 mila euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnico-esecutiva, sono affidati, preferibilmente, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo.

Art. 49 – Elenco unico Regionale degli operatori economici qualificati

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, mediante procedura di evidenza pubblica, l'Elenco Unico Regionale degli operatori economici qualificati, ai quali possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i contratti pubblici di opere e lavori tramite le procedure in economia e le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui, rispettivamente, agli articoli 32, comma 1, lettera g), 57, comma 2, lettere a), b) e c), 122, commi 7 e 8, 125 e 204, commi 1 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Le stazioni appaltanti utilizzano il predetto Elenco Unico Regionale per l'affidamento dei contratti pubblici richiamati nel presente comma.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici, nel rispetto del principio della rotazione, con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della qualificazione degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 90 del d.p.r. 207/2010 e del successivo art. 51.
3. L'affidamento diretto tramite l'Elenco unico regionale è ammesso, per i contratti pubblici di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia di 40 mila euro di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, secondo le regole stabilite dagli artt. 50 e 51.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.
5. L'elenco di operatori economici qualificati nel settore dei contratti pubblici di cui al comma 1, già costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, assume natura giuridica di Elenco Unico Regionale ai sensi del presente articolo, fermo restando che, nelle more dell'adeguamento del relativo sistema informatico, l'ambito di applicazione, le regole di funzionamento e i principi sono comunque quelli stabiliti nel presente Capo.
6. L'Elenco Unico Regionale di cui al comma 1 è accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII.

Art. 50 - Interventi di volontariato nei lavori pubblici e sistema delle premialità.

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, viene istituito l' Elenco Unico Regionale degli operatori virtuosi.
2. L'elenco di cui al comma 1 costituisce apposita sezione dell' Elenco Unico Regionale degli operatori economici di cui all'articolo 49 alla quale possono essere iscritti tutti coloro che abbiano eseguito, gratuitamente e spontaneamente, interventi preventivi di tutela del territorio ovvero abbiano fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti.
3. Per le finalità preventive di tutela del territorio di cui al comma 1, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive e fissano un termine per esecuzione dell'intervento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. L'operatore economico proponente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve dichiarare di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni impartite e i termini fissati dall'ente autorizzante.
6. Per le finalità di cui al comma 1, di salvaguardia della incolumità delle persone, in caso di eventi calamitosi o di situazioni emergenziali, gli operatori economici comunicano alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, la proposta tecnica concernente l'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.
7. Le amministrazioni o gli enti aggiudicatori potranno immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento proposto, se del caso impartendo le prescrizioni ritenute necessarie, che dovranno essere preventivamente accettate dal proponente, ovvero comunicare immediatamente il formale diniego alla esecuzione dell'intervento proposto.
8. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione dei lavori di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifichi l'avvenuta esecuzione dei lavori.
9. Tutti gli interventi di cui al comma 1, devono essere attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.
10. Gli operatori economici che abbiano eseguito gli interventi di cui al comma 1, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Unico Regionale di cui all'articolo 49, sezione dedicata agli operatori economici virtuosi.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nelle procedure negoziate di cui all'art. 49, comma 1, possono selezionare, tra i soggetti invitati a presentare offerta, almeno il venti per cento di operatori economici iscritti nella sezione dedicata agli imprenditori virtuosi.

Art. 51 – Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici

1. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso delle micro imprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di quarantamila euro di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso della sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. In alternativa, i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, sono affidati, preferibilmente, ad operatori economici che abbiano eseguito gli interventi di volontariato di cui all'art. 50, iscritti nella sezione dell'Elenco Unico Regionale dedicata agli operatori economici virtuosi.

CAPO III - QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 52 - Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici ed emana direttive finalizzate alla loro più ampia ed efficace applicazione.

2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessari a garantire la qualità dei procedimenti di gara e contrattuali.

Art. 53 - Incentivi agli operatori economici per la certificazione di qualità

1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'articolo 40 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici sono definiti criteri e modalità per la concessione di contributi del costo di investimento ammesso sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge finanziaria.

2. La presente norma si applica, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis e h), del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO IV – INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 54- Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale vigente e, in particolare, del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, come aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013 (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione – revisione 2013), le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti, gli enti aggiudicatori nonché la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo III, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli Acquisti Verdi di durata triennale, finalizzato alla definizione di un Programma Operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.

2. Nella definizione del Piano, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del “green public procurement” (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.

3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di Linee Guida, i Piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali;
- f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i criteri ambientali minimi fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del PAN GPP. L'applicazione dei criteri ambientali minimi si realizza perseguendo gli obiettivi più elevati di sostenibilità ambientale. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione può prevedere ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate o indicazioni che tengano in considerazione le peculiarità territoriali, ambientali e produttive della Sardegna.

Art. 55 – Monitoraggio degli acquisti verdi

1. Al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali la Regione e gli enti regionali, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di green public procurement del comparto Regione – enti.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:

- a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'art. 55, esplicitando le eventuali criticità emerse;
- b) all'attuazione delle previsioni di cui al Programma Operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'art. 55, comma 1;
- c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
- d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi degli articoli 55, comma 4 e 57.

Art. 56 - Promozione di acquisti verdi da parte delle stazioni appaltanti

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Titolo, per le finalità di cui all'art. 2, in tutti i casi di finanziamenti regionali alle stazioni appaltanti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori secondo le procedure di affidamento di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, di acquisti verdi introducendo i Criteri Ambientali Minimi in vigore e comunque in misura non inferiore al trenta per cento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I – RESPONSABILE DI PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 57 - Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, nominano, ai sensi della presente legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico. In tale evenienza il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, possono inoltre nominare, ai sensi della presente legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile del procedimento in fase di affidamento, in particolare, ha il compito, a valle dell'approvazione del progetto, di gestire e di dare esecuzione al procedimento amministrativo di predisposizione della documentazione di gara e di curare le relative procedure, anche coordinandosi con il responsabile di progetto.
3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei titolari di ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico, ove nominati, con funzione di garanzia, di impulso, di interazione e controllo. In tal caso, il responsabile di progetto è responsabile in solido con i dirigenti o funzionari delle unità operative titolari di ogni singola fase del processo attuativo.
4. Il responsabile di progetto provvede a creare le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata nomina il responsabile di progetto e può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di svolgimento del processo attuativo dalla stessa assunte.
6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.
7. Il responsabile di progetto è nominato, per i lavori, prima della predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 11 e, in ogni caso, prima di ogni atto di programmazione, secondo l'ordinamento dell'ente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano comunque il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, ove possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o altre tipologie contrattuali flessibili che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice.

9. L'incarico di responsabile di progetto è conferito, preferibilmente, ad un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, titolare di posizione di responsabilità, munito di poteri organizzativi, di direzione o coordinamento di risorse umane. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, della comprovata competenza del funzionario, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in particolare, l'incarico di responsabile di progetto è conferito ad un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:

a) per la gestione di progetti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 e inferiore a venti milioni di euro, diploma di laurea magistrale in discipline tecniche o, al di sotto di tale soglia, altro titolo di studio adeguato alla natura e alla complessità dell'intervento, con obbligo di aggiornamento periodico, tramite crediti formativi;

b) abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza professionale minima o anzianità di servizio di almeno tre anni nel settore di riferimento dell'intervento o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, esperienza professionale minima o anzianità di servizio di almeno sette anni.

c) per la gestione di progetti di importo pari o superiore a ventimilioni di euro, conseguimento del titolo di frequenza di un master universitario di secondo livello in materia di contrattualistica pubblica o in materia di organizzazione e direzione delle strutture complesse o titolo di specializzazione in materie equipollenti; per la gestione di progetti di importo inferiore a ventimilioni di euro, un corso di formazione nelle dette discipline, della durata minima di centocinquanta ore, con obbligo di aggiornamento periodico, tramite crediti formativi. L'importo del progetto è riferito all'importo del contratto posto a base d'asta.

11. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di funzionari di profilo tecnico, purché si tratti di appalti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), del DPR 207/2010, può essere nominato responsabile di progetto il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico.

12. Il responsabile di progetto nel settore degli acquisiti di beni e altri servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2006 deve possedere, inoltre, competenze ed esperienze specifiche nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici. Per i contratti pubblici di acquisto di beni e servizi di importo superiore a un milione di euro e fino a tre milioni di euro, il responsabile unico del progetto deve aver maturato negli ambiti di cui al presente articolo, una esperienza professionale minima, in strutture pubbliche o private, di almeno tre anni o aver frequentato un corso di formazione nelle medesime discipline, della durata minima di centocinquanta ore, con obbligo di aggiornamento tramite crediti formativi. Per i contratti pubblici di acquisto di beni e servizi di importo superiore a tre milioni di euro, il responsabile di progetto deve aver conseguito il titolo di frequenza di un master universitario di secondo livello in materia di contrattualistica pubblica o in materia di organizzazione e direzione delle strutture complesse o titolo di specializzazione in materie equipollenti, con obbligo di aggiornamento tramite crediti formativi.

13. Il provvedimento di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del progetto da gestire.

14. Ove nominato, il responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico, possiede i requisiti previsti dal comma 9 nonché dai commi 10, 11 e 12 per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D. Lgs. 163/2006. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico – amministrative ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica. Si applicano i commi 13 e 15.

15. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

16. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del D.Lgs. 163 del 2006, alla cui osservanza sono tenuti.

17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con gli Assessori competenti in materia di personale e di Lavoro e formazione professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate Linee Guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, con la previsione di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

percorsi di formazione strutturata e delle modalità di aggiornamento, al fine di garantire forme di accreditamento alla gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

Art. 58 – Funzione e compiti del responsabile di progetto

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario di imputazione delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nonché di monitoraggio e misurazione delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

2. Il responsabile di progetto provvede a creare le condizioni affinché il processo di sviluppo e di attuazione del progetto di contratto, risulti condotto in modo unitario in relazione ai costi e ai tempi preventivati del ciclo di vita del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20 della Direttiva 2014/24/UE, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge, regionale, statale o normativa comunitaria in materia. A tal fine il responsabile di progetto oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni della presente legge, dal D.Lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche:

- a) coordina i responsabili del procedimento di ciascuna fase attuativa, ove nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente;
- b) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione e, per le medesime finalità, per determinati interventi predisporre lo studio di prefattibilità ai sensi dell'articolo 9;
- c) svolge attività istruttorie, anche avvalendosi dei responsabili del procedimento di ciascuna fase attuativa, ove nominati, nonché accertative, informative, di proposta e di controllo ed ogni altra attività necessaria allo sviluppo e definizione del progetto di contratto;
- d) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- e) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- f) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- g) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

h) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

i) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

l) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 163 del 2006, ivi compresi gli affidamenti in economia, e vigila sulla corretta e razionale esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tenuto conto di quanto previsto in materia dalla presente legge.

3. Ove sprovvisto di qualifica dirigenziale, il responsabile di progetto propone l'adozione del provvedimento amministrativo al dirigente della unità organizzativa competente.

4. Nelle procedure negoziate semplificate di cui all'articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, al responsabile del procedimento può essere attribuita la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 59 - Attività di supporto

1. Il Responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team di progetto, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile di progetto, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di incarichi di servizi di ingegneria e architettura, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art. 60 - Cumulo di funzioni nei contratti pubblici

1. Nei contratti pubblici di opere e lavori il responsabile di progetto può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), del D.Lgs. 163/2006 ovvero di interventi di importo complessivo superiore a un milione di euro.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nel settore delle forniture e dei servizi, il responsabile di progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In tal caso il responsabile di progetto propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è, comunque, un soggetto diverso dal responsabile di progetto nei seguenti casi:

- a) interventi di importo superiore a cinquecentomila euro;
- b) interventi di particolare importanza e complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

CAPO II – UFFICIALE ROGANTE

Art. 61 - Ufficiale rogante

1. Nelle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b), i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dall'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve, altresì, gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante, ove richiesto, può presenziare allo svolgimento della gara, al solo fine di redigere i relativi verbali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare la funzione dell'ufficiale rogante.

5. Le disposizioni del presente Capo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.

Art. 62 - Nomina dell'ufficiale rogante

1. Ciascuna Direzione generale dell'amministrazione regionale nell'ambito della quale sono stipulati contratti in forma pubblica amministrativa, nomina un ufficiale rogante titolare e un ufficiale rogante sostituto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. L'ufficiale rogante sostituto svolge i compiti e le funzioni dell'ufficiale rogante titolare, in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, di quest'ultimo.
3. L'ufficiale rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.
4. L'incarico di ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area amministrativa, da almeno tre anni. In tale ultimo caso, l'incarico è conferito, con priorità, ai dipendenti che svolgono funzioni di responsabile di articolazione organizzativa di secondo livello, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni. Per motivate esigenze organizzative l'incarico di ufficiale rogante può essere conferito anche ai dipendenti non responsabili di articolazioni organizzative, con il riconoscimento di indennità predefinita dalla contrattazione collettiva.
5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:
 - a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
 - b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di Ufficiale Rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.
6. L'incarico è conferito con determinazione del direttore generale della direzione generale alla quale è assegnato il dipendente da nominare. La determinazione di nomina è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).
7. L'attività di ufficiale rogante è a tutti gli effetti attività d'ufficio e rientra fra i compiti istituzionali della Regione.

Art. 63 – Incompatibilità dell'ufficiale rogante

1. L'ufficiale rogante non può assumere contemporaneamente, nell'ambito della medesima procedura di gara, l'incarico di responsabile del procedimento o di responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 59, di componente o presidente delle commissioni giudicatrici o tecniche, ai sensi dell'articolo 70, comma 5 ovvero di componente dell'ufficio controlli di I° o di II° livello sui fondi POR.

Art. 64 - Funzioni dell'ufficiale rogante

1. Si applicano le norme di cui alla legge 89/1913 e del D.Lgs. 163/2006, fatte salve le competenze relative agli accertamenti sui requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 65 - Requisiti di validità degli atti rogati dall'ufficiale rogante

1. Gli atti rogati dall'ufficiale rogante sono soggetti ai requisiti di natura sostanziale previsti dall'articolo 28 della legge n. 89/1913.

Art. 66 - Adempimenti dei servizi interessati all'intervento dell'Ufficiale Rogante

1. I Servizi dell'amministrazione regionale titolari dell'atto che deve essere rogato, collaborano nel fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta redazione del documento, supportando l'ufficiale rogante nell'esecuzione, nei termini, degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza, il servizio che deve ricorrere all'intervento dell'ufficiale rogante deve:

- a) presentare richiesta formale, che deve pervenire all'ufficiale rogante titolare almeno 10 giorni prima della data prevista o, comunque, in un termine congruo in rapporto alla complessità dell'atto;
- b) trasmettere contestualmente tutta la documentazione necessaria alla stipula dell'atto;
- c) offrire con tempestività le ulteriori, eventuali, informazioni, richieste dall'ufficiale rogante.

Art. 67 – Stipula in modalità elettronica

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale competente in materia di Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessorato competente in materia di Lavori Pubblici, in conformità alla normativa statale vigente, sono adottate le Linee Guida in materia di modalità elettronica di stipula dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) e gli enti aggiudicatori, applicano le disposizioni contenute nel presente Capo, in quanto compatibili.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti, anche in materia di notariato.

CAPO III – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 68 - Commissione giudicatrice

1. Quando il contratto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, la valutazione è demandata ad una commissione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dalla presente legge. La valutazione della migliore offerta è, in ogni caso, demandata alla commissione giudicatrice quando si tratti di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica, strutturale e impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del D.Lgs 163/2006 nonché nel caso delle prestazioni di cui all'articolo 300, comma 2, lett. b) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ovvero da altro organo in conformità all'ordinamento dell'ente, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, con comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La fase del procedimento di gara concernente la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, preliminare all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, può essere demandata alla commissione giudicatrice, individuato secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.

3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, ai sensi dei commi 2 e 3.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. L'incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 9 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale e sono pubblicati entro il 30 settembre di ogni anno nel sito ufficiale dell'Ordine e dell'Università.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al presente articolo, nonché ai sensi della legge 190 del 2012.
12. I componenti della commissione giudicatrice, esterni alla stazione appaltante, hanno diritto ad un compenso stabilito in misura non superiore a cinquecento euro per ogni seduta, oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali, comprensivo di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di interventi o prestazioni particolarmente complesse ai sensi del comma 1, è riconosciuto ai commissari un supplemento pari al 50% del detto compenso, per ciascuna seduta.
13. Al fine di limitare i costi di funzionamento delle commissioni, in ogni caso il compenso di cui al comma 13 non può superare il limite massimo di dodicimila euro, oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali.
14. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
15. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
16. La commissione giudicatrice può svolgere anche la verifica delle offerte risultate anormalmente basse. In alternativa, è nominata una apposita commissione per la valutazione delle offerte anormalmente basse, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 9, utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dall'organo competente. In tal caso, per i componenti esterni della stazione appaltante si applicano i compensi di cui al comma 13.
17. La commissione giudicatrice in seduta pubblica, previa apertura del plico esterno, procede allo scrutinio e verifica della documentazione amministrativa, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, ultimo periodo, nonché all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al solo fine, in quest'ultimo caso, di procedere alla verifica della regolarità dei documenti presentati, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle eventuali riduzioni sul tempo di ciascuna di esse, procede all'individuazione della soglia di anomalia, secondo quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. Qualora risultino offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e, ove non sia investita del giudizio sull'anomalia dell'offerta, rimette gli atti alla stazione appaltante per ogni determinazione in merito all'avvio del giudizio di congruità. L'aggiudicazione provvisoria è disposta, in seduta pubblica, solo in esito al giudizio di anomalia delle offerte.

18. Le stazioni appaltanti possono costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri e le modalità del presente articolo, anche per i contratti pubblici di particolare complessità, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Art. 69 - Commissione giudicatrice nei concorsi di idee e di progettazione

1. Per i concorsi di idee e di progettazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, sezioni I, II e III del D.Lgs. 163/2006, è nominata una commissione giudicatrice. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 nei limiti di compatibilità.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di idee o di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno due terzi dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 5.

4. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE E SEMPLIFICAZIONE

Art. 70 – Bandi tipo, Linee guida e capitolati

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessorato regionale competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Linee Guida, bandi – tipo e capitolati speciali, conformi ai bandi tipo dell'AVCP, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo IV, d'intesa con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al Capo I del Titolo VI, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), in collaborazione con gli altri soggetti interessati, in favore delle stazioni appaltanti, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 77.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 forniscono, altresì, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, nonché dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, i capitolati speciali e gli schemi di contratto prevedono l'obbligo a carico dell'appaltatore e del subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.
4. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
5. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore avrà luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti dei fornitori, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.
6. La Giunta regionale, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, approva Linee Guida in materia di valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.
7. La Giunta regionale, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, approva il Codice regionale di buone pratiche rivolto a facilitare l'accesso delle micro e PMI agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti possono applicare la normativa sugli appalti pubblici così da agevolare la partecipazione delle micro e PMI, con particolare riferimento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato.

Art. 71 - Clausole sociali

1. In attuazione dell'art. 70 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti possono prevedere nel Capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere disoccupati di lunga durata o, comunque, lavoratori svantaggiati, di introdurre azioni di formazione per i disoccupati e/o i giovani inoccupati, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

2. In attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, per finalità di tutela delle esigenze sociali ed occupazionali, le stazioni appaltanti possono prevedere nel Capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario nonché alle esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

3. In attuazione dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e della "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" emanato con decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base delle esigenze sociali e occupazionali di cui al presente articolo.

Art. 72 - Clausole ambientali

1. In conformità alla direttiva 2014/24/UE e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e comma 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, esse definiscono la prestazione tenendo conto di quanto stabilito nel Capo IV del Titolo VI nonché, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei materiali, dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) valorizzazione dell'utilizzo dei materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale;
- c) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- d) minore produzione di rifiuti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
 - f) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - g) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali, i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (*Disciplina delle attività di cava*), che abbiano già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di Verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)*), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.
3. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 2, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e ove dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.
4. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.
5. In attuazione dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base delle esigenze ambientali di cui al presente articolo.

Art. 73 - Qualità dei servizi di ristorazione collettiva

1. Con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IIB, Categoria 17 del D.Lgs. 163/2006, la Regione promuove, nell'ambito degli stessi, il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
2. Ai sensi della presente legge, si intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per le attività formative, promuove, altresì, percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.
5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, delle esigenze sociali nonché della promozione dello sviluppo sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

Art. 74 - Sopralluogo

1. il sopralluogo, o presa visione dei luoghi, costituisce adempimento essenziale nella fase di avvio del ciclo dell'appalto e, nel favorire l'acquisizione dei primi elementi di conoscenza sulle caratteristiche dei luoghi, tra cui quelle dimensionali, conservative, logistiche, di accessibilità e, in generale, di contesto, consente al concorrente di valutare le prestazioni richieste dalla stazione appaltante e lo stato dei luoghi, a garanzia della serietà dell'offerta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione all'importanza e alla tipologia del contratto, la stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito, le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo. Gli adempimenti necessari possono consistere nella presa visione dei luoghi e conseguente dichiarazione resa dal concorrente in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, oppure nel sopralluogo congiunto del rappresentante della stazione appaltante e del rappresentante legale del concorrente, o di un suo direttore tecnico o procuratore o dipendente o, comunque, di un soggetto facente parte della sua struttura organizzativa.

Art. 75 - Controlli a campione sui requisiti. Rinvio alla normativa statale vigente

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, possono richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs 163/2006.

2. Le stazioni appaltanti possono sempre procedere ai controlli a campione sui requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara, in ogni momento del procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la normativa statale vigente.

Art. 76 – Fasi della procedura di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, previsti dalla presente legge, dal D.Lgs. 163/2006 o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto stabilito nel presente Capo.

5. Al termine della procedura di affidamento è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

6. L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Quando, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, l'aggiudicazione provvisoria non è soggetta ad approvazione, la stazione appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni, procede all'aggiudicazione definitiva.

8. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali.

Art. 77 – Criteri di aggiudicazione

1. Le stazioni appaltanti utilizzano preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell'appalto e l'oggetto delle prestazioni, altamente standardizzate e ripetitive, non lo consenta. In detti casi, il responsabile del progetto individua e motiva in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, ai sensi dell'articolo 73, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, altresì, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali.

TITOLO VIII – RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PUBBLICA

CAPO I - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

Art. 78 – Finalità, ambito di applicazione e articolazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di ottimizzare le procedure di scelta del contraente e di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza nell'affidamento dei contratti pubblici, conformemente alla direttiva 2014/24/UE, all'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e dall'articolo 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è istituita la Centrale Regionale di Committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (CERECO).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La CERECO svolge sia le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sia le funzioni di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del predetto D.P.C.M. 30 giugno 2011, la CERECO collabora con l'Osservatorio dei contratti pubblici di cui al Capo I del Titolo VI, nonché con le Prefetture - UGT competenti per territorio, anche nella fase del monitoraggio delle procedure di gara, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare eventuali intese tra le imprese concorrenti.

3. La CERECO svolge le proprie attività in favore degli enti e agenzie regionali previa definizione di apposito piano negoziale.

4. I servizi resi dalla CERECO sono accessibili attraverso una piattaforma telematica unica e riguardano le attività di programmazione, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti beni e servizi, anche mediante procedure elettroniche di acquisizione, nonché delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), cui è fatto obbligo di ricorrere ad essa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

4. Le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, possono avvalersi della CERECO previa stipulazione di apposita convenzione.

5. La CERECO è articolata in due aree funzionali denominate "Area dei contratti pubblici di beni e servizi" (ARBES) e "Area dei contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura" (AREL), costituenti articolazioni organizzative operanti, rispettivamente, presso la Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica e presso la Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici.

6. Anche al fine di assicurare il coordinamento intersettoriale delle attività della CERECO è costituita apposita Unità di Progetto, di cui all'art. 26 della LR 31/1998 e s.m.i., secondo modalità, criteri di operatività e durata definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. Presso l'ARBES opera il Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna (C.A.T.), ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il C.A.T. stipula convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi a seguito della ricezione di ordinativi di forniture, emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1. Anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l'apertura del mercato, nella convenzione-quadro sono determinati:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) il limite massimo della durata contrattuale;
 - b) la quantità massima ovvero l'importo massimo di beni o servizi oggetto della stessa.
8. Il C.A.T. costituisce, altresì, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il mercato elettronico della Sardegna, sul quale possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D.Lgs 163/2006, tutte le stazioni appaltanti.
9. L'ARBES svolge, inoltre, attività di espletamento delle gare d'appalto per le forniture e i servizi non ricompresi nel mercato elettronico, anche in ragione dell'importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del D.Lgs 163/2006.
10. L'AREL svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere e i lavori pubblici di interesse regionale nonché per i servizi di ingegneria e architettura di importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 D.Lgs 163/2006.
11. In attuazione dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° luglio 2015, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi con le seguenti modalità alternative:
- a) nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti;
 - b) costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
 - c) ricorrendo alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
12. In regime di piena operatività della CERECO, i Comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere ad essa, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla presente legge.
13. In alternativa alle modalità di cui ai commi 10 e 11, i Comuni non capoluogo possono effettuare i propri acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
14. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 79 – Funzioni e compiti

1. Alla CERECO sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) collaborazione con le stazioni appaltanti, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) individuazione e programmazione delle attività da svolgere in favore delle stazioni appaltanti, in relazione alle tipologie di contratto;
- c) collaborazione con il responsabile del procedimento nella definizione del sistema di gara e nell'individuazione del criterio di aggiudicazione;
- d) collaborazione nella redazione del documento preliminare alla progettazione, del capitolato speciale, del capitolato prestazionale e di ogni altro documento propedeutico all'indizione della gara d'appalto;
- e) stipula delle convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e accordi quadro di cui all'articolo 59 del D.lgs. 163/2006;
- f) gestione delle aste elettroniche di cui all'art. 3, comma 15 del D. Lgs. 163/2006 nonché dei sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 163/2006;
- g) gestione delle procedure di gara, attraverso lo svolgimento delle attività e dei servizi di stazione unica appaltante ai sensi del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), e aggiudicazione del contratto;
- h) cura della gestione dell'albo dei fornitori e degli elenchi di operatori economici qualificati di cui agli articoli 47, 48, 49;
- i) cura delle attività di committenza ausiliarie, ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- j) cura del precontenzioso e predisposizione delle relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- k) monitoraggio degli stati di avanzamento e della corretta esecuzione dei contratti, anche attraverso forme di collaborazione con l'Osservatorio regionale.

2. La CERECO :

- a) riferisce sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, formulando ogni opportuna proposta e osservazione;
- b) segnala immediatamente all'Osservatorio regionale ogni inosservanza o elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 80 – Modalità operative

- 1. Fatti salvi specifici obblighi di legge nazionale, con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, è approvato il Programma regionale delle attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

negoziali della CERECO, sulla base dell'analisi svolta dalle strutture regionali competenti, nonché dagli enti e agenzie regionali. Il programma individua, altresì, le categorie di beni e servizi e i lavori che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale acquisiscono in forma aggregata o, comunque, facendo ricorso alle attività del soggetto aggregatore.

2. Il ricorso alla CERECO da parte dell'amministrazione regionale e degli enti e agenzie regionali, è disposto con provvedimento del dirigente preposto alla struttura dell'ente cui spetta la competenza relativa all'indizione della gara. Detto atto deve contenere l'indicazione della inclusione dell'opera, del servizio o della fornitura da affidare, nel programma di cui al comma 1, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere aggiudicati o eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Concluse le procedure di aggiudicazione, la CERECO rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura alla stazione appaltante, ai fini degli atti consequenziali.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, contestualmente alla deliberazione di cui all'art 78, comma 6, atto di regolamentazione e di organizzazione della CERECO, unitamente allo schema di convenzione di cui all'articolo 78 comma 4. L'atto di regolamentazione e di organizzazione disciplina, tra l'altro, la programmazione dell'attività negoziale, i criteri per l'individuazione dei settori specifici per la redazione di bandi – tipo, d'intesa con l'Osservatorio, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettera a) e 72, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, le misure di semplificazione dei procedimenti di acquisto nonché le modalità e termini di avvio del procedimento di gara e le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento.

4. La Regione promuove la creazione di network di comunicazione con fornitori, esecutori di lavori, prestatori di servizi e associazioni di categoria, sia al fine di sviluppare negli operatori economici le capacità progettuali per soddisfare al meglio la domanda pubblica, sia al fine di sviluppare iniziative che tengano in attenta considerazione gli assetti del mercato locale e che ne possano valorizzare le caratteristiche distintive. Le relative modalità di attuazione sono definite nel regolamento di cui al comma 3.

5. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione assicura le esigenze organizzative della CERECO, come documentate dall'atto di regolamentazione e di organizzazione di cui al comma 3, mediante processi di mobilità all'interno del sistema regione ovvero facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. pur in deroga alle condizioni ivi stabilite.

6. Per quanto concerne i lavori, l'acquisizioni di beni e la forniture di servizi relativi al Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza può affidare singole fattispecie alla CERECO.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO II – PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Art. 81 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, in armonia con i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 82 - Sistema telematico di acquisto

1. La Regione si avvale di un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui si avvale la Regione.
3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla rete telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle proprie procedure.

Art. 83 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della rete telematica regionale, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
 - a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
 - b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
 - c) l'integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici.
2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite nelle Linee guida approvate dalla Giunta regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO III - GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE

Art. 84 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile del procedimento, unico o per fasi, e relative attività di supporto;
- d) progettazione;
- e) espletamento delle procedure concorsuali;
- f) stipulazione dei contratti;
- g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
- h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:

- a) mediante unione di comuni o consorzio;
- b) sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni;
- c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.

4. Nei casi in cui l'esercizio associato abbia ad oggetto le funzioni di responsabile del procedimento, unico o per fasi, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

5. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al Capo I del Titolo II, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.

Art. 85 - Avalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

2. Il rapporto di avalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) le funzioni di responsabile del progetto;
 - b) il supporto al responsabile del progetto;
 - c) l'espletamento delle procedure di gara;
 - d) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza.
3. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, se dovute.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO

Art. 86 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

1. Ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti valutano l'offerta anche in base ai seguenti elementi:
 - a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
 - b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

Art. 87 - Tutor di cantiere

1. Per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2008, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori e alle imprese in materia di sicurezza.
2. Il tutor di cantiere svolge, inoltre, attività di supporto alle funzioni del Direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del d.lgs. 81/2008. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Ai fini dell'applicazione della presente norma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato il disciplinare concernente le modalità di coordinamento tra l'attività del tutor di cantiere e l'attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché le modalità di verifica del suo operato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 88 - Requisiti professionali del tutor di cantiere

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsto dall'articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) e dall'articolo 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del D.Lvo 81/2008.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, il tutor deve aver svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore a due anni, come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, o come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.

3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Art. 89 - Compiti del tutor di cantiere

1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l'applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento. Il tutor di cantiere, in particolare:

- a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative, monitorandone gli esiti;
- b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 81/2008, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- c) propone, ove ne ravvisi l'opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

- a) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- b) al responsabile dei lavori;
- c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

3. Ove il tutor, durante i sopralluoghi in cantiere, ravvisi comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente, lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato; in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il tutor impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all'immediata prevenzione di eventuali incidenti. Ove i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurino, il tutor deve segnalarli all'Azienda USL competente.

4. Il tutor non può svolgere l'attività formativa nei cantieri presso cui opera.

Art. 90 - Poteri del tutor di cantiere

1. Per l'effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 91, il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.

2. Il tutor ha, altresì, facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente alla sicurezza.

Art. 91 - Misure sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. Al fine di rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori operanti a qualunque titolo nei cantieri, le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

2. L'appaltatore assicura momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse in ragione dei tipi di infortunio connessi con le fasi lavorative in cui si articola l'oggetto dell'appalto.

3. L'appaltatore assicura, altresì, idonei interventi di formazione ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

4. Gli interventi formativi di cui ai commi 2 e 3 prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

5. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, gli adempimenti di cui all'articolo 26 del medesimo, dovranno essere assolti e ricompresi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 92 - Disposizioni per la tutela del lavoro negli appalti pubblici di servizi

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, ove compatibili, agli appalti di servizi.
3. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera, il capitolato speciale di appalto prevede:
 - a) l'indizione da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
 - b) l'obbligo per l'operatore aggiudicatario di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività, che saranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 93 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

1. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce alle aziende sanitarie locali apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo, supporto, coordinamento e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee guida e settori di intervento, sulla base dei quadri infortunistici rilevati dalle aziende sanitarie locali e dagli Ispettorati provinciali del lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, forniscono, con cadenza annuale, specifici rapporti sul quadro infortunistico correlato all'esecuzione dei lavori pubblici, articolato per tipologie e fasi lavorative.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende sanitarie locali ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
4. Al fine di potenziare il coordinamento e la vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione della formazione, coordinamento e dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. La Giunta regionale promuove apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale della polizia comunale. A tale fine, la Giunta regionale provvede all'organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.

6. Al fine di sviluppare strategie comuni per la diffusione delle buone pratiche in materia di sicurezza, la Regione promuove un apposito patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Rinvio alla normativa statale

1. Per la disciplina di ogni materia che non sia regolata dalla presente legge, si rinvia al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai relativi regolamenti di attuazione nonché ad ogni altra disposizione statale in materia.

Art. 95 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 96 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
- b) comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);
- c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) ad eccezione dei commi 16 e 17 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2007 che cessano di operare a partire dal 1 gennaio 2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.);
- e) i commi 7 e 11 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- f) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009));
- g) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013));
- h) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008));
- i) l'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

Art. 97 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna fatte salve le norme di cui al Titolo VII Capo I che entrano in vigore il trecentosessantesimo giorno dalla predetta data di pubblicazione.